

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

PREMESSA

La presente Nota metodologica descrive la modalità di riparto definitivo dei trasferimenti regionali destinati ai comuni dell'Isola per l'anno 2023 ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzati dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8.

Tenuto conto delle sopra richiamate autorizzazioni, le risorse complessivamente stanziare nel bilancio della Regione da attribuire ai comuni per l'anno 2023, destinate alle finalità del comma 1 dell'art. 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i., risultano pari ad **€ 348.997.500,00**.

Nella seguente tabella sono indicati gli interventi destinati a specifiche finalità e/o a determinati comuni o categorie di comuni (c.d. "riserve"), pari a complessivi **€ 61.787.950,00** tenuto conto anche dell'intervento autorizzato dal comma 2 dell'art. 7 della L.r. n. 2/2023, in favore del personale ASU in servizio presso gli Enti locali.

La medesima tabella evidenzia che, al netto delle riserve di legge, l'ammontare di risorse che costituiscono oggetto del riparto definitivo in argomento è pari ad **€ 287.209.550,00**.

RISERVA	IMPORTO
Riserva per spese per il personale per le finalità di cui al al comma 8 bis art.6 L.R. n.9/2015 (comma 13 art. 8 Legge Regionale n. 13/2022 prorogate dal c. 1 art. 3 L.R. n. 2/2023)	€ 2.400.000,00
Applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni del comma 7ter dell'art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i. richiamate dall'art. 9, comma 3, L.r. n. 15/2017 e s.m.i. (comma 17 art. 8 Legge Regionale n. 13/2022 – comma 19 dell'art. 22 della L.r. n. 25/2023) - Cap. 191301	€ 2.300.000,00
Somme destinate, ai comuni di Sant'Alfio, Piedimonte Etneo e Rodi Milici (comma 20 art. 8 Legge regionali n. 13/2022) - Cap. 191301	€ 1.133.000,00
Somme destinate, ai sensi dealla corresponsione delle indennità di fine servizio al personale tecnico assunto a tempo determinato i cui oneri erano sostenuti dalla Regione, prima del loro inquadramento a tempo indeterminato presso le amministrazioni locali (comma 18 art. 22 della Legge regionale n. 25/2023) - Cap. 191301	€ 300.000,00
Somme riservate ad integrare le assegnazioni per la gratuità del Trasporto Alunni per l'anno 2020 (comma 21 art. 22 Legge Regionale n. 25/2023) - Cap. 191301	€ 52.000,00
Somma destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX (comma 4 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) Dip.to Lavoro - Cap. 314142	€ 850.000,00
Contributo in favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi straordinari di cui alle delibere di Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 55 del 25 novembre 2021 (comma 5 art 3 Legge Regionale n. 2/2023) Dip.to Protezione Civile - Cap. 516443	€ 6.539.950,00
Somma destinata ai comuni facenti parte dell' "Associazione Comuni Virtuosi" (comma 8 art 3 Legge Regionale n. 2/2023) - Cap. 191301	€ 500.000,00
Somma destinata ai comuni in cui ricadono le aree industriali (comma 9 art 3 Legge Regionale n. 2/2023) - Cap. 191301	€ 2.000.000,00
Riserva destinata alle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare (comma 10 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) - Cap. 191322	€ 6.000.000,00
Riserva in favore delle comunità Alloggio per disabili psichici - (comma 11 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) Cap 183363	€ 4.000.000,00
Riserva in favore dei comuni che hanno conseguito la "Bandiera blu" e la "Bandiera verde e lilla" e" Comune <i>plastic free</i> " (comma 12 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) - Cap. 191301	€ 413.000,00

Riserva destinata ai Comuni che nel penultimo anno precedente hanno superato la soglia del 65 per cento della raccolta differenziata in materia di RSU comma 8 art.25 l.r. n.9/2021 (comma 13 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023 e s.m.i.) - Cap. 191301	€ 2.000.000,00
Rimborso delle spese per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (comma 14 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) Cap. 373372	€ 7.000.000,00
Contributo straordinario per il centro storico di Agrigento finalità art.19, comma 2 legge regionale 8 agosto 1985 n.34 -(lett a) comma 15 art. 3 Legge regionale n. 2/2023) - Cap. 191301	€ 1.400.000,00
Contributo straordinario per il centro storico di Siracusa finalità art. 8, 9 e 10 legge regionale 8 agosto 1985 n.34 e s.m.i. (lett b) comma 15 art. 3 Legge regionale n. 2/2023) - Cap. 191301	€ 1.400.000,00
Contributo straordinario per il centro storico di Ragusa finalità della legge regionale 11 aprile 1981 n.61 (lett c) comma 15 art. 3 Legge regionale n. 2/2023) - Cap. 191301	€ 1.400.000,00
Contributo straordinario in favore della Valle del Belice per fronteggiare i danni della tromba d'aria del 30 settembre 2022 di cui alla Delibera di Giunta n. 550 e n.551 del 25 novembre 2022 (lett d) comma 15 art. 3 Legge regionale n. 2/2023 e s.m.i. - comma 8 art. 15 Legge regionale n. 9/2023) Cap. 516445	€ 1.200.000,00
Contributo destinato ai Comuni di Messina ed a quelli della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 1° ottobre 2009 (comma 16 art. 3 Legge regionale n. 2/2023 – art. 18 Legge regionale n. 25/2023) Cap. 191301	€ 1.000.000,00
Contributo straordinario ai comuni interessati dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015 Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta. (comma 17 art. 3 Legge regionale n. 2/2023 - art. 19 Legge regionale n. 25/2023) Cap. 191301	€ 1.000.000,00
Somma destinata ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizione di immobili, su fascia di inedificabilità assoluta, pari o superiore a 100 (comma 18 art. 3 Legge regionale n. 2/2023) - Cap. 191301	€ 1.000.000,00
Contributo in favore dei comuni da ripartire in proporzione alla popolazione canina ospitata presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate e in rapporto alla densità demografica dei singoli comuni (comma 19 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023 – art. 12 Legge regionale n. 12/2023)	€ 5.000.000,00

Somma destinata ai comuni con popolazione compresa tra i 25.000 e i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei Conti con inizio del piano nel 2014 e durata fino al 2023 e che per effetto della sentenza della corte costituzionale n. 18 del 14/02/2019 hanno subito un maggior onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale del piano di riequilibrio. (comma 20 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) - Cap. 191301	€ 1.000.000,00
Contributo straordinario in favore del comune di Comiso per ultimare le opere per il progetto delle attività cargo dell'aeroporto (comma 21 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) - Cap. 273310	€ 500.000,00
Contributo Straordinario al comune di Misiliscemi, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di piazze ed aree adibite a parchi o attrezzature per giochi del comune di Misiliscemi (comma 23 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) - Cap. 672517	€ 200.000,00
Somme in favore dei comuni appartenenti all'ATS " Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia" (comma 24 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) - Cap. 191301	€ 300.000,00
Compartecipazione statale a sostegno delle Unioni dei Comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e alla costituzione di nuove Unioni (comma 25 e 26 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) Cap 590410	€ 550.000,00
Riserva in favore dei comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quello di "Borgo dei Borghi" (comma 28 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) - Cap. 191301	€ 750.000,00
Contributo straordinario in favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per ripristino pavimentazione stradale, rete idrica e illuminazione (comma 29 art. 3 Legge Regionale n. 2/2023) - Cap. 672515	€ 500.000,00
Contributi alle Associazioni di comuni e dei loro amministratori (art. 9 L.R. n. 8/2018) Importo determinato in 800.000,00 euro, nelle sedute della Conferenza Regione – Autonomie locali del 19 luglio 2018 e del 30 ottobre 2018 - Cap. 191325	€ 800.000,00
SOMMA RISERVE (A)	€ 53.487.950,00
Risorse di parte corrente complessive da destinare ai comuni per l'anno 2023, al lordo delle riserve e compresa l'ulteriore spesa autorizzata dal comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 (B)	€ 348.997.500,00
Riduzione autorizzazione per copertura spese del personale ASU operante nel comparto degli Enti locali (C)	€ 8.300.000,00
Risorse di parte corrente complessive da destinare ai comuni per l'anno 2022 al netto delle riserve (D = B – A – C)	€ 287.209.550,00

NORME DI RIFERIMENTO

Con la modifica del comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2014, introdotta con il comma 1 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018, al fine del riparto delle risorse di che trattasi, il Legislatore ha individuato due criteri base riferiti, rispettivamente, alla popolazione ed all'assegnazione dell'anno 2019, prevedendo altresì un "riequilibrio".

In particolare, la norma di riferimento (come, in ultimo, modificata con il comma 6 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020) recita, testualmente, che *con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate.*

In attuazione dell'comma 15 dell'art. 7 della L.R. n. 3/2016 e s.m.i., come modificato dal comma 5 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018, è riconosciuta ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (complessivamente considerati) il medesimo importo complessivo assegnato nel 2015.

In attuazione della disposizione di cui al comma 15bis dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. (introdotta con il comma 7 dell'art. 1 della L.r. n. 9/2020), inoltre, è assicurata ai comuni delle Isole minori un'assegnazione non inferiore a *quella dell'anno 2015*.

In sede di riparto, è verificato altresì che le quote da assegnare a ciascun comune siano almeno pari alle c.d. "quote complementari" del fabbisogno finanziario relativo ai contratti del personale a tempo determinato già a carico degli enti locali prima dell'entrata in vigore della L.r. n. 27/2016 e non coperte con il pertinente Fondo di cui al comma 7 dell'art. 30 della l.r. n. 5/2014 e s.m.i..

Al riguardo sono considerate, in particolare, le seguenti disposizioni di legge:

- lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, il quale prevede che la Regione garantisce le quote complementari del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati (non coperte con le assegnazioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015) mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;
- comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadano sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.;
- comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. e comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione

ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.

PROCEDURA, CRITERI E RELATIVI PESI ADOTTATI PER IL RIPARTO

Il procedimento adottato per pervenire al riparto definitivo dei trasferimenti regionali dovuti ai comuni ai sensi del richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., è quello di seguito illustrato.

In una prima fase del riparto sono applicati i due criteri principali (popolazione e assegnazione 2019).

Alle n. 8 fasce demografiche di comuni sotto indicate saranno attribuiti i valori complessivi (sotto indicati) che consentono di assegnare:

- alle fasce demografiche dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, le medesime risorse complessivamente attribuite nell'anno 2015, così come disposto dal richiamato comma 15 dell'art. 7 della L.R. n. 3/2016 e s.m.i. ;
- ai comuni delle restanti fasce demografiche (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti), gli importi determinati ripartendo l'ammontare di € 152.920.261,34 in proporzione diretta ai valori considerati in sede di riparto provvisorio.

IMPORTI ATTRIBUITI

1^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	1.000 abitanti	€ 14.274.385,97
2^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	3.000 abitanti	€ 60.622.967,53
3^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	5.000 abitanti	€ 51.073.935,16
4^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	10.000 abitanti	€ 38.254.777,72
5^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	20.000 abitanti	€ 28.172.123,13
6^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	60.000 abitanti	€ 42.999.556,36
7^ fascia	Comuni con pop. inferiore ai	100.000 abitanti	€ 9.884.955,48
8^ fascia	Comuni con pop. superiore a	100.000 abitanti	<u>€ 33.608.848,65</u>
TOTALE			€ 278.891.550,00

Ai predetti due criteri sono attribuiti, per le singole classi demografiche, i seguenti pesi già considerati in sede di riparto provvisorio:

<i>Fascia</i>	<i>Peso "popolazione"</i>	<i>Peso "assegnazione 2019"</i>
1^ fascia	14,0 %	86,0 %
2^ fascia	13,0 %	87,0 %
3^ fascia	12,0 %	88,0 %
4^ fascia	11,0 %	89,0 %
5^ fascia	10,0 %	90,0 %
6^ fascia	9,0 %	91,0 %
7^ fascia	8,0 %	92,0 %
8^ fascia	7,0 %	93,0 %

Tenuto conto dei predetti importi attribuiti a ciascuna fascia demografica, a seguito del riparto effettuato in base ai due criteri principali sopra richiamati, è attribuita la somma complessiva di € 278.891.550,00. Le risorse residue, pari a complessivi € 8.318.000,00, sono destinate con le successive operazioni di “perequazione” e di “riequilibrio”.

Con la seconda fase, si provvede:

- a) alla “perequazione” delle assegnazioni in relazione alle c.d. “quote complementari” riferite ai contratti di lavoro del personale già assunto a tempo determinato presso gli enti locali e non coperte con il pertinente Fondo di cui al comma 7 dell’art. 30 della L.r. n. 5/2014 e s.m.i.; a tal fine, si è tenuto conto degli importi comunicati dal competente Servizio 2 con la nota prot. n. 22353 dell’1 dicembre 2023;
- a) ad adeguare le assegnazioni dei comuni delle Isole minori, garantendo agli stessi un’assegnazione non inferiore a quella dell’anno 2015, come disposto dal comma 15bis dell’art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i.

Le somme necessarie per le sopra richiamate perequazioni, sono quelle di seguito precisate:

<i>Tipologia di “perequazione”</i>	<i>IMPORTO</i>
- per “quote complementari” costo personale già a t.d.	€ 244.878,49
- in favore dei comuni Isole minori	<u>€ 3.058.456,02</u>
TOTALE	€ 3.303.334,51

Le ulteriori risorse disponibili, pari ad € 5.014.665,49, sono destinate, come meglio esplicitato nel prosieguo, al riequilibrio delle assegnazioni pro-capite risultate eccessivamente inferiori rispetto al valore medio della fascia demografica di appartenenza.

Per determinare i valori da “riequilibrare” (terza fase) sono considerate le quote vincolate o premiali dei trasferimenti in argomento, previste dalle seguenti norme:

- comma 12 dell’art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 modificato dal comma 12 dell’art.15 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 (riserva destinata ai comuni che hanno conseguito i riconoscimenti di “bandiera blu”, “bandiera verde”, “bandiera lilla” e “comune *plastic free*”, ripartita con il D.A. n. 367 del 25 agosto 2023);
- comma 28 dell’art. 3 della l.r. 22 febbraio 2023, n. 2 (riserva destinata ai comuni che hanno ottenuto i riconoscimenti di “borgo dei borghi” e “borgo più bello d’Italia”, ripartita con il D.A. n. 233 del 16 giugno 2023);
- comma 13 dell’art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 modificato con il comma 22 dell’art. 22 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 (riserva in favore dei Comuni che, nell’anno 2021, hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti, ripartita con il D.A. n. 569 del 29 novembre 2023).

Non è considerata, invece, la quota destinata a contrastare il randagismo, ai sensi del comma 19 dell'art. 3 della predetta legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e s.m.i, in quanto il relativo riparto deve ancora essere definito.

In ultimo, è effettuato il riequilibrio delle assegnazioni pro capite (comprehensive delle riserve sopra richiamate) secondo i seguenti *step*:

- a) individuazione, per le singole fasce demografiche considerate, dell'assegnazione **pro capite media**;
- a) determinazione dell'**assegnazione teorica**, ottenuta per i singoli comuni in base al valore pro capite medio di riferimento;
- a) determinazione dello **scostamento percentuale** dalla predetta "assegnazione teorica" delle quote da riequilibrare;
- a) riduzione (per un importo pari al 10% delle riserve spettanti in conformità ai predetti provvedimenti assessoriali di riparto) dell'assegnazione da riequilibrare dei comuni beneficiari di riserve e per i quali l'assegnazione sia risultata superiore per almeno il 6% rispetto al valore teorico sopra precisato; applicando tali parametri, sono operate riduzioni per complessivi **€ 133.220,00**;
- a) attribuzione delle risorse destinate al riequilibrio, come di seguito precisato:
 - riequilibrio dell'assegnazione pro capite dei comuni per i quali l'assegnazione da riequilibrare (comprensiva delle riserve) risulta inferiore, per oltre il 29,95%, dal valore teorico; gli incrementi assegnati ai comuni medesimi sono determinati nelle misure di seguito precisate:
 - se trattasi di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, l'incremento verrà attribuito per un valore non superiore al 9% dell'assegnazione (al netto delle riserve);
 - se trattasi di comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, l'incremento verrà attribuito per un valore non superiore al 18% dell'assegnazione (al netto delle riserve);
 - nell'ipotesi in cui lo scostamento risulta maggiore del 100%, gli incrementi saranno determinati in un valore non superiore al 20% dell'assegnazione (al netto delle riserve), per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, od al 30% per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
 - tale riequilibrio comporta un utilizzo delle risorse accantonate pari ad **€ 2.701.617,40**;
 - incremento dell'assegnazione base (escluse le riserve) spettante ai comuni individuati come precisato nella precedente lettera, è determinato prevedendo un valore "soglia" al fine di evitare che l'incremento comporti "un sorpasso" dei valori percentuali di scostamento riferiti ai Comuni che non concorrono al riequilibrio;
 - infine, sono destinate le ulteriori risorse disponibili - pari ad **€ 2.446.268,08**, tenuto conto anche delle riduzioni di cui alla precedente lett. d) - ad un ulteriore riequilibrio dell'assegnazione pro capite dei soli comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti da effettuare attribuendo ai predetti comuni per i quali l'assegnazione da riequilibrare è risultata inferiore dal valore teorico per oltre il 29,95% un incremento non superiore al 10,20% dell'assegnazione (al netto delle riserve).